



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso del Palazzo dello sport "Giulio Bigi" di via Guasco, n. 8 a Reggio Emilia.

CODICE CIG: 755809514E

Il Direttore

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 02 del Consiglio di Gestione del 07/06/2018;
- ✓ la Determinazione del Direttore N. 28 del 02/07/2018;
- ✓ la Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016;
- ✓ il combinato disposto degli artt. 164 ss., 173, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;
- ✓ l'art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive"

comunica

che dalla data odierna e fino alle **ore 12,00 del 24 agosto 2018** è possibile presentare la propria offerta per ottenere la concessione in gestione ed eventuale uso del Palazzo dello sport "Giulio Bigi" di via Guasco, n. 8 a Reggio Emilia sulla base del presente disciplinare di gara.

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando, relative alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso del Palazzo dello sport Giulio Bigi sito in Via Guasco n. 8 a Reggio Emilia, come meglio specificato nel **Capitolato speciale di Concessione/Schema di Contratto (ALLEGATO 5)**.

2. OGGETTO, VALORE STIMATO DELLA GARA, DURATA DEL CONTRATTO

La concessione, identificata con numero di CIG 755809514E ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso del Palazzo dello sport Giulio Bigi sito in Via Guasco n. 8 a Reggio Emilia, che comprende:

1. n. 1 campo da gioco regolamentare per il gioco del Basket in parquet, con possibilità di pratica della Pallacanestro (Lega Basket Serie A), del Calcio a 5 (Serie A1), della Pallavolo (Serie A2);
2. n. 1 palestra seminterrata delle dimensioni di mt. 15x25;
3. n. 1 foyer;
4. tribune numerate con sedute singole per il pubblico per n. 4.530 posti;
5. spazi di accesso;
6. una serie di locali di servizio adibiti attualmente a:
 - a) n. 8 spogliatoi atleti;
 - b) n. 2 spogliatoi arbitri;
 - c) n. 8 locali adibiti a servizi igienici per il pubblico;
 - d) n. 1 ufficio;
 - e) n. 1 sala stampa;
 - f) n. 1 bar di servizio;
 - g) n. 1 magazzino posto sul lato prospiciente a Vicolo dei Servi;
 - h) n. 1 magazzino esterno, posto sul lato ovest, con ingresso su Via Guasco;
 - i) Centrale Termica e locali impianti tecnologici;
 - j) n. 2 locali infermeria.

secondo la planimetria depositata presso gli uffici della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e allegata al presente Disciplinare **(ALLEGATI 7A-B-C-D)**.

Tutti i suddetti spazi sono affidati al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite nel presente Disciplinare.

Il magazzino esterno, posto sul lato ovest, con ingresso su Vicolo dei Servi, è parte della presente concessione e rientra nella disponibilità del Concessionario. Tuttavia, nei limiti della capienza, dovrà essere destinato ad ospitare materiale di supporto dell'attività sportiva anche di proprietà delle diverse società sportive che utilizzano l'impianto. I rapporti tra il Concessionario e queste ultime saranno regolati tra le parti secondo equità.

Il magazzino esterno, posto sul lato ovest, con ingresso su Via Guasco resta invece nella disponibilità del Concedente.

La Concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento (che dipenderà dai tempi di approvazione e svolgimento della gara, ma che è stimata potersi concludere entro il **14 ottobre 2018**) e così fino al **15 agosto 2020**, salva la facoltà del Concedente, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il prolungamento del contratto medesimo alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo fino al termine massimo del **15 agosto 2022**.

Ove verificata detta convenienza, il Concedente comunicherà al contraente la volontà di procedere al prolungamento del contratto.

Si specifica che ai fini della rappresentazione del **quadro economico di riferimento** occorre tener conto delle seguenti specificazioni:

1. il **canone annuo** da pagarsi **dal Concessionario a beneficio del Concedente**, posto a base di gara, è pari ad € **42.500,00** (diconsi quarantaduemilacinquecento/00 oltre I.V.A., salvo il **rialzo** percentuale conseguente all'offerta economica presentata ed al netto degli oneri della sicurezza (pari a € 522,00 annui, oltre l'IVA) e pari ad € 162.916,67 oltre IVA per l'intero periodo della concessione, al netto degli oneri della sicurezza (pari ad € 2.001,00 per l'intero periodo). Ciò per il periodo compreso tra la data di aggiudicazione (stimata a far tempo dal **15 ottobre 2018**) e la scadenza del **15 agosto 2020** (salva variazione proporzionale in dodicesimi ed in trentesimi per il caso di variazione della decorrenza dell'affidamento). Nel caso di svolgimento di gare di Play-off, di eventuali partite di Coppa Italia e/o di competizioni europee, il canone dovuto sarà aumentato di una somma pari al 2,5 (duevirgolacinque)% dei relativi introiti per ogni gara e, nel caso di mancata produzione da parte del Concessionario dei borderò SIAE (in base a cui calcolare esattamente il dovuto), l'ammontare per ogni gara è di € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge;
2. **spettano al Concessionario gli introiti** derivanti dal diritto alla riscossione delle tariffe d'uso dell'impianto da parte di terzi, secondo il tariffario riportato in allegato e relativo all'uso della Sala Centrale, del Foyer e della Palestra seminterrata (**ALLEGATO 6A**), oltreché degli introiti percepiti dall'attivazione del servizio di somministrazione alimenti e bevande (bar) e ogni altra tipologia di entrata, secondo il dettaglio contenuto nel Capitolato speciale. Il calendario d'uso relativo alla stagione sportiva 2017/2018 ed alle richieste autorizzate è quello dell'**ALLEGATO 6B**;
3. in ragione di quanto specificato al successivo punto sub 4) si evidenzia che i calendari d'uso dell'impianto sono suscettibili di modifica ad ogni stagione sportiva.
Si specifica che:
 - A. resta a beneficio del Concessionario il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;

- B. spettano al Concessionario le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione ed in particolare quelli derivanti dall'eventuale uso anche extrasportivo per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo in base al tariffario d'uso, che rimangono però sempre subordinati alla compatibilità con le attività sportive che vi si svolgono ed all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni di agibilità e di esercizio. Al Concessionario spetta pure di garantire il ripristino dell'agibilità ordinaria dell'impianto e della praticabilità del terreno di gioco della sala centrale dopo lo svolgimento dei predetti eventi, onde consentire il regolare svolgimento delle attività sportive e/o scolastiche. Si specifica che il numero medio di eventi diversi dalla disputa di partite di campionati e coppe, compresi gli eventi extrasportivi degli ultimi 3 (tre) anni è stato di 11 (eventi) all'anno;
- C. il monteore relativo al calendario già programmato per la stagione sportiva 2017/2018 relativamente alla PALESTRA SEMINTERRATA è stimato in circa **36,5 ore a settimana per 35 settimane** (pari a **1.277,5 ore annuali**), precisandosi altresì che durante i mesi estivi (indicativamente **15 giugno-15 settembre**) la **palestra è inutilizzata**. Il predetto monteore:
- è calcolato in base alla calendarizzazione attuale, desumibile dall'**ALLEGATO 6B** e relativa alla sola stagione sportiva 2017-18 e non impegna per il futuro il Concedente. Sempre in via indicativa il monteore della stagione sportiva 2015/16 è stato di 1.172,5 ore e quello della stagione 2016/17 è stata di ore 1.225;
 - non comprende le ore aggiuntive di apertura, chiusura, allestimento degli impianti e pulizia;
- D. il monteore relativo al calendario già programmato per la stagione sportiva 2017/2018 relativamente alla SALA CENTRALE è stimato in circa **54 ore a settimana per 35 settimane** (pari a **1.890 ore annuali**) e relativamente alla stagione sportiva 2017/18 comprende le seguenti attività di allenamento Basket giovanile, Calcio A5-Serie A1, Pallavolo-Serie A2 e Basket-Serie A e la disputa dei seguenti campionati Basket-Serie A, Calcio A5-Serie A1, Pallavolo-Serie A2. Durante i mesi estivi (indicativamente **15 giugno-15 settembre**) la **Sala centrale** rimane per lo più **inutilizzata**. Il predetto monteore:
- non impegna per il futuro il Concedente;
 - è calcolato in base alla calendarizzazione attuale, desumibile dall'**ALLEGATO 6B** sopra citato e relativo alla sola stagione sportiva 2017-18. Sempre in via indicativa il monteore della stagione sportiva 2015/16 è stato di 1.330 ore e quello della stagione 2016/17 è stato di ore 1.382;
 - non comprende le ore aggiuntive di apertura, chiusura, allestimento degli impianti e pulizia;
 - prevede per la stagione sportiva 2018/2019 l'utilizzo della sala centrale anche al mattino per gli allenamenti, che nelle precedenti stagioni sportive non era invece utilizzata. Ove detto spazio venisse impiegato

- per attività scolastica curriculare, che ne precludesse un diverso uso al Concessionario, verrà riconosciuto a quest'ultimo un corrispondente indennizzo, pari a quanto l'istituzione scolastica pagherà al Concedente per l'orario di utilizzo;
- E. nei calcoli gestionali della presente concessione sono già ricompresi gli oneri derivanti dalle compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico, derivante dall'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole "superiori" nelle ore mattutine durante l'anno scolastico. Si evidenzia che le entrate corrisposte dalla Provincia per l'utilizzo degli impianti sportivi a beneficio delle scuole secondarie del ciclo secondario non spettano al Concessionario, ma alla Fondazione. Al riguardo si specifica che il relativo monteore per l'apertura e chiusura (con esclusione della sorveglianza e pulizia, che sono a carico degli istituti scolastici) (dalle ore 7.50 alle ore 13.50 giornaliere) è stimato in 30 ore a settimana per 35 settimane (pari a 1.050 ore annuali);
- F. agli oneri derivanti dalle compensazioni per l'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico sopramenzionato, vanno aggiunte le ore necessarie per lo svolgimento di **5 (cinque) eventi/manifestazioni/attività gratuiti di 1 (una) giornata cadauno e di 5 (cinque) eventi/manifestazioni/attività a tariffa ridotta al 50% di 1 (una) giornata cadauno**, individuati dalla Fondazione, con valenza sociale, secondo quanto prescritto nel capitolato speciale/schema di contratto;
- G. l'apertura del FOYER è concomitante con quella degli altri due spazi principali (Palestra seminterrata e Sala Centrale);
- H. gli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti di tariffe sono calcolati in base all'apposito tariffario (**ALLEGATO 6A**). La stipula del contratto comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Con l'eccezione di quanto specificato al precedente punto sub "D.d.", nel caso di maggiori costi o introiti minori per il mancato svolgimento di gare di campionato o allenamenti o eventi, ciò rientra nell'alea contrattuale e in nessun caso il Concessionario potrà richiedere al Concedente la diminuzione del canone dovuto nella misura individuata ai sensi del precedente punto sub 1) o qualsiasi altra forma di indennizzo, risarcimento o ristoro o promuovere contro il Concessionario azione per indebito arricchimento, tranne per il caso di chiusura prolungata dell'impianto per ragioni strutturali od organizzative, che alterano le normali condizioni operative;
- I. si ribadisce che, nel caso di **svolgimento di gare di Play-off e di partite di Coppa**, il **canone** dovuto sarà **aumentato** di una somma pari al **2,5 (duevirgolacinque)% dei relativi introiti per ogni gara** (al netto di IVA e quota SIAE) e, nel caso di mancata produzione al Concedente dei borderò

SIAE (cui è tenuto il Concessionario), l'ammontare di quanto dovuto per ogni gara è di € 10.000,00 oltre I.V.A. di legge;

- J. i ricavi stimati derivanti dal pagamento - da parte degli utenti dei servizi - di tariffe riscosse sono indicativamente quelli sotto descritti:
- a. Introiti da allenamenti sala centrale: € 58.000,00
 - b. Introiti da allenamenti palestra seminterrata: € 13.000,00
 - c. Introiti da utilizzo foyer: € 5.350,00
 - d. Introiti da gare di campionati (utilizzo impianto):
 - Basket serie A: € 10.000,00;
 - Calcio a 5 serie A: € 4.900,00;
 - Pallavolo serie A2: € 5.150,00;
 - e. Introiti da gare di campionati di altri sport (stima annua): € 7.000,00;
 - f. Introiti da eventi extrasportivi (stima annua): € 20.000,00
 - g. Altre entrate da percentuale vendita biglietti per eventi sportivi (stima annua): € 55/60.000,00;
 - h. Eventuali entrate da vendita biglietti per play-off e coppe (stima annua massima): €50.000,00, di cui solo € 25.000,00 resterebbero al Concessionario in ragione del meccanismo sopraindicato (2,5 % (duevirgolacinquepercento) sugli introiti da corrispondere al Concedente).

Si evidenzia che spettano al Concessionario anche:

- a. introiti lordi derivanti dal servizio di somministrazione. Trattasi di esercizio di somministrazione alimenti e bevande solo in concomitanza con gli eventi che vi si svolgono (art. 4 co. 3 Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, come sostituito dall'art. 45 della Legge Regionale 27 giugno 2014, n. 7);
- b. le entrate pubblicitarie relative all'impianto (quelle relative agli eventi spettano agli organizzatori delle medesime), stimate in € 5.000.

Ciò determina un **fatturato annuo** potenziale di € 188.400,00, arrotondabile a € **190.000**, oltre gli introiti derivanti dal "servizio di somministrazione" e dalle eventuali entrate conseguenti allo svolgimento delle partite di "play-off" e di Coppa;

In base a ciò il calcolo del valore complessivo stimato dell'affidamento, secondo quanto specificato al successivo punto IV (*Calcolo degli importi per l'affidamento della Concessione con indicazione degli oneri per la sicurezza "non soggetti a ribasso"*), tenendo anche conto dell'opzione per l'eventuale prolungamento (22 mesi iniziali, salvo prolungamento fino ad eventuali altri 24 mesi (dunque dal 15 ottobre maggio 2018 al 15 agosto 2022), è pari ad € 728.333,33 (oltre IVA).

4. Parimenti, solo a titolo puramente ricognitivo, specificando che le modalità di utilizzo possono essere comunque annualmente variabili, venendo i calendari ogni anno ridefiniti ed avendo l'impianto subito nel corso del 2017 un intervento di ampliamento e ristrutturazione (ed essendo possibile che ciò possa nuovamente accadere) si riporta nella sottostante tabella una stima annua di talune voci di costo del biennio 2015-2017.

Tali dati, tuttavia, non impegnano in nessun modo la Stazione Appaltante, sicché i concorrenti formuleranno la propria offerta solo dopo aver fatto un **preventivo e obbligatorio sopralluogo sull'impianto,** verificando ogni aspetto relativo agli impianti tecnologici, operando autonomamente ed in base alla propria professionalità le proprie valutazioni, anche in ordine all'utilità ed attendibilità dei dati forniti dal Concedente. Si evidenzia la vetustà dell'impianto di illuminazione, e la conseguente scarsa efficienza energetica del medesimo.

Stima annua di alcune voci di costo sulla base dei dati 2015-17	Euro (IVA esclusa)
Smaltimento rifiuti	13.000,00
Spese di energia elettrica	28.000,00
Spese di riscaldamento/acqua igienico- sanitaria	17.500,00
Spese rimborso manutenzione gestione calore	1.500,00
Spese di servizio idrico	3.500,00
Spese per bocche antincendio	700,00
Spese per 5 manifestazioni gratuite a favore della Fondazione come da capitolato	2.500,00
TOTALE	66.700,00

Le prestazioni del servizio a carico del Concessionario sono quelle specificamente indicate nell'allegato Capitolato speciale/schema di contratto (**ALLEGATO 5**).

Il Concessionario del servizio si obbliga, inoltre, tramite i propri operatori, a collaborare nella gestione del sistema di prenotazione e rendicontazione dell'affidamento, secondo le modalità indicate dal Concedente.

3. PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura è aggiudicata sulla base dei principi di cui all'art. 30.

Fermo restando quanto sopra, e comunque in deroga all'articolo 95, i criteri di aggiudicazione sono indicati in ordine decrescente di importanza.

Se il Concedente riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione indicati per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, il Concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni per la presentazione della nuova offerta.

Nell'esecuzione della presente concessione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Nell'esecuzione della presente concessione, in ossequio alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – *“Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per*

l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi", nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità la Stazione Appaltante si impegna, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, a subordinare il principio di economicità a esigenze sociali mediante l'inserimento nella documentazione di gara di clausole sociali, oggetto di valutazione per la parte tecnica di cui al successivo punto **13A**.

Al personale impiegato, se dipendente, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nel caso di operatori economici costituiti nella forma di associazione sportiva dilettantistica le lettere di incarico per prestazioni attinenti alla gestione dell'impianto di cui alla presente Concessione vanno depositate presso gli Uffici Territoriali del Lavoro.

4. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 175, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

5. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il Concessionario indica al Concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della partecipazione alla gara. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per il Concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori: ciò vale sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il Concessionario è liberato dall'obbligazione solidale con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

6. NATURA DELL'AFFIDAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Conformemente a quanto stabilito nella Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 si tratta di un complesso sportivo a rilevanza economica, in ragione del fatto che la sua gestione non va assistita dal Concedente mediante alcun pagamento di un corrispettivo annuale.

Detto affidamento va, dunque, ricondotto nella categoria delle "concessioni di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei contratti pubblici, riconoscendosi a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. La gara sarà aggiudicata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 co. 2 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), nonché degli artt. 173, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60.

In particolare con riferimento alle parti I e II del Codice trovano applicazione le norme relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

In ragione del valore dell'affidamento, che **non** supera il limite di € 5.225.000, stabilito all'art. 35, co., 1 lett. d), risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 36, co. 2, lett. b), per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo Decreto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 36, potendosi in ogni caso ricorrere alle procedure ordinarie, **la concessione verrà aggiudicata con procedura aperta.**

Si specifica che – giusta Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 – a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi, deve ritenersi superata e **non più applicabile** la previsione, dettata in un differente contesto normativo, dall'**art. 90, comma 25 della L. 289/2002**, in base a cui *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.”*

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, valgono le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

In particolare, trattandosi di impianto sportivo, trova applicazione anche la Legge Regionale 31 Maggio 2017, N. 8 - Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, in base a cui *“gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia, quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità”*, oltreché, nei limiti concreti della sua applicabilità, la *“Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi”*, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017 e già menzionata al punto sub 3.

7. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Conformemente a quanto prescritto nella Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, che ha aggiornato la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass - salvo impedimenti non imputabili ai concorrenti - fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla procedura.

Per la generazione del PASSOE, è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema AVCPASSOE dell'Autorità, con profilo di “Amministratore dell'operatore economico”.

Di norma l'abilitazione avviene, secondo quanto indicato nella precitata Deliberazione, entro 48 ore dalla richiesta. Tuttavia, non essendo detta tempistica sempre garantita, è onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente, coerentemente con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere il PASSOE in tempo utile.

L'operatore economico, effettuata l'iscrizione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare, ottiene dal sistema il PASSOE che dovrà inserire nella "Busta 1 – Documentazione Amministrativa" come di seguito specificato dal presente Disciplinare.

Nel caso di mancato rilascio del PASSOE in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, l'operatore dovrà presentare idonea documentazione atta a comprovare l'impossibilità di produrlo al momento di partecipazione alla procedura per problematiche di sistema e una dichiarazione di impegno a fornirlo non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine assegnato dal Concedente. Per ogni eventuale criticità in merito all'acquisizione del PASSOE si suggerisce di prendere visione delle FAQ pubblicate dall'ANAC reperibili al link: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>.

Il Concedente si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per cause **non imputabili** all'operatore economico, a verificare i requisiti generali e speciali extra AVCPass. In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE.

8. SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE

Sono **ammessi** a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal **successivo punto 9**.

Ai sensi della normativa vigente sussistono invece i seguenti **divieti** di partecipazione per:

- A. imprese partecipanti singolarmente, che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
- B. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); in tal caso, si procederà all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;
- C. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
- D. partecipazione contemporanea alla gara di consorzi, di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985 (art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; in tal caso,

si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;

- E. partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter c.c. (art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
- F. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:

- a. **all'art. 48, co. 7, primo periodo del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- b. **all'art. 48, co. 7, secondo periodo, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.**, secondo cui ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), del medesimo Decreto e s.m.i. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- A. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- B. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*).
- C. le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter¹ del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. (ciò vale anche per dipendenti del Comune di Reggio Emilia, da cui la Concedente è controllata) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- D. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto

¹ 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione di cui ai fac-simili allegati al presente disciplinare, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80 D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ED ULTERIORI REQUISITI SPECIFICATI NEL MODULO PER L'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PREDISPOSTO DALLA CONCEDENTE E NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (DI CUI AGLI ALLEGATI 1A e 1B AL PRESENTE DISCIPLINARE).

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. In caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del medesimo Decreto.

Ai fini della costituzione di un raggruppamento di tipo verticale, la categoria prevalente è costituita da prestazioni che attengono essenzialmente alla organizzazione generale del servizio, custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe.

B. REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.:

- a. se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- b. se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
- c. se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
- d. se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconoscimento da parte del C.O.N.I.

C. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016 e s.m.i.**

A seconda della diversa natura, gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

a. **IMPRESE DI SERVIZI E SOCIETÀ' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ' COMMERCIALE:**

- ✓ avere come oggetto specifico della propria attività, tra l'altro, la gestione di impianti sportivi;
- ✓ aver svolto nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando la gestione per un periodo minimo **continuativo** pari ad almeno **due anni** di almeno un impianto sportivo coperto, caratterizzato da **almeno due aree distinte adibite a pratica sportiva** e da presenza di pubblico in almeno una di queste;
- ✓ fornire indicazione del fatturato degli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), specificandosi che si richiede un fatturato annuo minimo pari a € **180.000,00**. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula: $[(\text{fatturato richiesto}/36) \times \text{mesi di attività}]$;
- ✓ fornire indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'operatore economico, suddiviso per qualifiche, tenendo nella dovuta considerazione che alla gara saranno ammessi esclusivamente operatori economici che negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017) abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di almeno 6 (sei) dipendenti (da documentare con DM relativo agli anni considerati);
- ✓ possesso di adeguata attrezzatura tecnica nel caso in cui i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta.

b. **SOCIETÀ' SPORTIVE COSTITUITE IN FORMA DI ASSOCIAZIONI ANCHE NON RICONOSCIUTE, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I., FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI O DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I.**

- ✓ avere come oggetto della propria attività, tra l'altro, la gestione di impianti sportivi;
- ✓ aver svolto nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando la gestione per un periodo minimo **continuativo** pari ad almeno **due anni** di almeno un impianto sportivo coperto, caratterizzato da **almeno due aree distinte adibite a pratica sportiva** e da presenza di pubblico in almeno una di queste;
- ✓ fornire indicazione del fatturato degli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), specificandosi che si richiede un fatturato annuo minimo pari a € **180.000,00**. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività ovvero in base alla seguente formula: $[(\text{fatturato richiesto}/36) \times \text{mesi di attività}]$;

- ✓ fornire indicazione del numero medio annuo di addetti, suddiviso per tipologia, tenendo nella dovuta considerazione che alla gara saranno ammessi esclusivamente operatori economici che negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017) abbiano avuto come risorse umane a disposizione un numero minimo medio annuo complessivo di almeno 6 (sei) tra:
 - a. dipendenti;
 - b. rapporti di collaborazione nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche i cui titolari siano eventualmente impiegati anche in mansioni di natura amministrativa e gestionale, purché ne abbiano la necessaria competenza e formazione, adeguatamente documentate;
 - c. collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, comma 3, lett. a), L. 289/2002), adeguatamente documentate.

Tali rapporti sono da documentare con:

- a. per i rapporti di lavoro dipendente: DM relativo agli anni considerati;
 - b. per i rapporti di collaborazione: lettere d'incarico (e strumenti di tracciabilità dei relativi corrispondenti pagamenti effettuati) per prestazioni inerenti l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m del T.U.I.R – D,P,R, 917/'86.
- ✓ possesso di adeguata attrezzatura tecnica nel caso in cui i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici siano svolti in forma diretta.

La nozione di impianto sportivo è quella di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (G.U. n. 085 Suppl. Ord. del 11.4.96) e s.m.i.².

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno riportare oltre l'elenco dei servizi richiesti anche l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, a richiesta del RUP, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

² Per impianto sportive si intende l'insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto.

Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

E' ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno allegare la documentazione prescritta dal co. 1 dello stesso art. 89. In caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti A) e B) (requisiti soggettivi e di idoneità professionale) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- A) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo;
- B) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- C) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta – quando richiesto dal Codice (D. Lvo n. 50/2016 e s.m.i.) - in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 45, comma 1, l'art. 83, comma 3 e l'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

11. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167, co. 1, 173, co. 2 in deroga all'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del medesimo Decreto con i criteri ed i punteggi di seguito indicati.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stato individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi in base ai seguenti criteri di valutazione:

- Offerta tecnico-gestionale: punti 70;
- Offerta economica: punti 30;

in dettaglio specificati al successivo punto 13.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, contenuta in **plico sigillato**, dovrà pervenire a mezzo lettera Raccomandata A.R. / corriere espresso / consegna a mano, **pena l'esclusione** entro le **ore 12:00 del giorno 24 agosto 2018** al seguente indirizzo:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/D
42124 Reggio Emilia

Sul plico contenente l'offerta dovranno essere riportati **pena l'esclusione**:

- **il mittente:** con indicazione del numero di telefono, di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica e/o Posta Elettronica Certificata;
- **la dicitura:** OFFERTA PER CONCESSIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT "G. BIGI" DI VIA GUASCO, n. 8 – REGGIO EMILIA.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data di ricevimento presso l'indirizzo sopra riportato.

Nel plico dovranno essere contenuti in **3 (tre) distinte buste** i relativi documenti **firmati in ogni pagina** dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico:

La mancata sigillatura delle buste "1", "2" e "3" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione ex art. 80, comma 1, 2 e 5, lett. 1), D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 1A/B); sui cessati dalla carica art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (ALLEGATO 1C); sull'impegno a costituire R.T.I. (o A.T.I.) ex art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO 1D) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet

[www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente)

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 1, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino ad ulteriori 60 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore o pagamento tasse di gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1. BUSTA 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La sottoelencata documentazione **a pena di esclusione** dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata con sopra riportata la dicitura **“BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**:

- a) il presente Disciplinare di gara, **debitamente sottoscritto in ogni pagina**;

- b) richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara medesima **(ALLEGATO 1A o 1B)**;
- c) lo schema di Capitolato Speciale / Schema di contratto **(ALLEGATO 5)**, debitamente sottoscritto in ogni pagina;
- d) a pena di esclusione, garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i, pari a € **1.558,33** (2 (due)% dell'importo a base di gara) da prestarsi con le modalità indicate nell'articolo citato. Ove si provveda tramite bonifico esso andrà effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48T0538712810 000001659780 – BPER (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico). L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese.
- e) dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria. I soggetti sportivi privi di personalità giuridica sono assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese.
- f) **(eventuale)** documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
- g) documento, denominato "PASSOE", comprovante l'avvenuto accreditamento al sistema AVCPass istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 5 del presente Disciplinare;
- h) dimostrazione dell'**avvenuto versamento della contribuzione dovuta all'A.N.A.C.** - Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 Legge 23/12/2005 N. 266 (pari ad € **20,00=**).

Tale importo, come precisato dall'Autorità stessa, è stato calcolato tenendo presente il valore dell'importo a base di gara e dell'opzione per l'eventuale rinnovo e proroga. Per le modalità relative al versamento delle contribuzioni si rinvia a quanto disposto dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione del 22/12/2015 ed alle istruzioni operative pubblicate sul sito della stessa Autorità. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- i) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);
- j) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- k) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Concedente di cui all'**ALLEGATO 1D** al presente Disciplinare, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;
- l) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
- m) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva e nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia (**ALLEGATO 1E**);

- n) attestazione di avvenuto sopralluogo. **Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato entro il giorno 10 agosto 2018.** Il sopralluogo sarà eseguito dal rappresentante dell'operatore economico concorrente alla presenza di un operatore della Concedente incaricato previa richiesta di appuntamento via fax al n. 0522-585.303 o a mezzo P.E.C. all'indirizzo fondazionesport@twtcert.it. Al sopralluogo è ammesso esclusivamente il legale rappresentante di ciascun operatore partecipante così come risulta dalla visura della CCIAA o Statuto Societario (da esibire al momento del sopralluogo unitamente al documento di riconoscimento del legale rappresentante) oppure persona da questi delegata munita di apposita delega o procura (pena l'esclusione). **Qualora l'operatore non effettui il sopralluogo sarà escluso dalla partecipazione alla gara.**

A seguito di sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da allegare nella busta.

In caso di partecipazione mediante R.T.I. l'obbligo di eseguire il sopralluogo spetta a ciascun concorrente e l'attestato di sopralluogo, a pena di esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti.

- o) dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta **(ALLEGATO 1F)**.
- p) **D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo):** il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) **deve essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB)**. Per ottenerlo l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE elettronico all'indirizzo web: <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espdp-request") per ciò messo a disposizione dalla stazione appaltante sul proprio Profilo di committente ([http://www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi_di_gara_e_contratti/Avvisi_e_bandi_di_gara-Profilo_di_Committente) nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica). Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato ed al termine scaricato sia in formato PDF che in formato XML . Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente ed XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore partecipante alla gara con la documentazione amministrativa (Busta 1).

COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste, relative alla procedura di appalto, secondo il dettaglio che segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D-E-F).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione corrispondente «a».

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

III.3.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

III.3.3.1 Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacche per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), reperibile al link:

http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORAMENTO%20-%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_14021115850.pdf

 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1. a 12., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

III 3.3.2 Documentazione a corredo.

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (nel caso di R.T.I.: PASSOE relativo a tutti i soggetti partecipanti); in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria in caso di subappalto anche il PASSOE della terna delle imprese subappaltatrici;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 16 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

III 3.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 14.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell' art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell' organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell' organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il “contratto di rete” sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

2. BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICO-GESTIONALE”

L’Offerta Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, eventualmente avvalendosi del fac-simile (**ALLEGATO 2**) predisposto dalla Concedente dovrà essere inserita in apposita **busta sigillata**. Su detta busta dovrà essere indicata **a pena di esclusione**, la dicitura **“BUSTA 2 - OFFERTA TECNICO-GESTIONALE”**.

3. BUSTA 3 – “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta economica, in bollo da € 16,00, firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, dovrà essere contenuta, **pena l’esclusione**, in apposita busta sigillata e dovrà indicare il rialzo percentuale in cifre e in lettere sul prezzo base al netto dell’IVA, eventualmente avvalendosi del fac-simile (**ALLEGATO 3A o 3B a seconda che l’offerta sia individuale o in raggruppamento d’impresa**).

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere.

Sempre nella busta 3, a supporto dell’offerta presentata ciascun concorrente dovrà presentare il **Piano Economico-Finanziario di gestione** per la durata della Concessione, nei modi indicati al successivo **punto 13, “Valutazione dell’offerta economica”**.

Su detta busta dovrà essere indicata **a pena di esclusione**, la dicitura **“BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA”**.

L’offerta dovrà avere una **validità di 180 giorni** dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

13. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e ss. del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. dello stesso Decreto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel prosieguo del documento.

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. sulla base dei fattori ponderali che seguono.

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100 punti, sarà così suddiviso:

- | | | |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Offerta tecnico-gestionale | max punti 70 |
| 2. | Offerta- economica | max punti 30 |

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate nel rispetto delle linee guida ANAC relative all'offerta economicamente più vantaggiosa e la Concessione sarà aggiudicata al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato.

L'attribuzione dei punteggi, ai sensi dell'art. 173, co. 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. avverrà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-GESTIONALE: fino a 70 punti di cui:

PIANO GESTIONALE: fino a 30 punti

Verranno assegnati **fino a 30 punti** al concorrente che presenterà il piano gestionale, contenente l'indicazione delle modalità di conduzione dell'impianto. Tale piano gestionale, che dovrà essere articolato almeno su 3 (tre) e massimo 7 (sette) fogli, formato A4, carattere Palatino Linotype 11, interlinea singola, sottoscritte a pie' di pagina su ogni foglio dal legale rappresentante, dovrà dimostrare:

- a. descrizione degli specifici processi organizzativi in relazione ai diversi compiti previsti per le diverse attività calendarizzate, per gli adempimenti contrattuali, per la gestione delle emergenze e la tempistica degli interventi: **fino a 8 punti**
- b. descrizione degli adempimenti ed obblighi riguardo ai rapporti da intrattenere con le istituzioni scolastiche: **fino a 2 punti**
- c. descrizione degli adempimenti ed obblighi riguardo ai rapporti da intrattenere con le istituzioni pubbliche in occasioni di manifestazioni ed eventi: **fino a 5 punti;**
- d. descrizione degli allestimenti necessari a garantire compatibilità tra le diverse tipologie di attività in relazione al rispetto di tempi e modi per la preparazione dell'impianto alla disputa delle diverse attività nella sala centrale: **fino a 2 punti;**
- e. esaustiva descrizione di adempimenti, obblighi e modalità organizzative necessarie per lo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive ed extrasportive anche con riguardo alle misure da assumere nell'area antistante l'impianto: **fino a 3 punti;**

- f. esperienza e qualificazione del personale/risorse umane (da documentare) Il punteggio di cui sopra sarà assegnato con riferimento ai seguenti elementi: numero e qualifica professionale delle persone preposte alla gestione dell'impianto, con particolare riferimento alle attività manutentive dello stesso, di primo soccorso, di gestione e supporto alle manifestazioni sportive ed extra sportive, ecc; piano di reperibilità del personale; informatizzazione del servizio anche in relazione alla trasmissione dati alla stazione appaltante: **fino a 7 punti**;
- g. piano di formazione delle risorse umane operanti nel complesso sportivo, tanto con riferimento alle mansioni svolte, che con riferimento agli obblighi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: **fino a 3 punti**;

ESPERIENZA GESTIONALE: fino a 15 punti

Verranno assegnati **fino a 15 punti** in ragione dell'esperienza maturata nella gestione di una tipologia di impianti sportivi coperti, caratterizzati da almeno due aree distinte adibite a pratica sportiva e da presenza di pubblico in almeno una di queste, ma **solo oltre i due anni** necessari per essere ammessi alla gara.

Verrà assegnato un punto per ogni anno consecutivo di gestione per ciascun impianto sportivo di proprietà pubblica o privata nell'ultimo quinquennio.

Non saranno valutate le frazioni di svolgimento del servizio inferiori all'anno.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre indicare la data esatta di avvio e cessazione del servizio, nonché specificare il tipo di impianto ed il nome del proprietario pubblico o privato. In mancanza anche di uno soltanto dei predetti dati non verrà assegnato alcun punteggio.

Il quinquennio di riferimento decorre dal giorno di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale.

SOLUZIONI GESTIONALI INNOVATIVE E ALTRE PRESTAZIONI: fino a 15 punti

Verranno assegnati fino a **15 punti** in ragione di eventuali soluzioni gestionali innovative o altre prestazioni funzionali migliorative non ricomprese nel capitolato speciale.

PRESTAZIONI A RILEVANZA SOCIALI: fino a 10 punti

Al fine della promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale, verrà valorizzato **fino all'assegnazione di 10 punti**, distribuiti secondo l'articolazione che segue, l'impegno del Concessionario:

- a. di favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati in applicazione della "Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017. Il concorrente dovrà indicare le mansioni assegnate, che dovranno essere compatibili con le condizioni psico-fisiche del "lavoratore svantaggiato", le modalità di verifica che tale impegno prosegua lungo tutto il periodo della Concessione, mentre la mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca, se manifestato in tempo

anteriore alla formazione del contratto) dell'affidamento e la nuova assegnazione al secondo in graduatoria.

fino a 4 PUNTI

- b.1 il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo formale con le società sportive che utilizzano il complesso sportivo, assumendo su di sé l'onere di mantenere **costantemente durante le gare** inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche **persona debitamente formata all'utilizzazione del defibrillatore semiautomatico** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, di cui si individuano le generalità e di cui si allegano in copia per ciascun operatore gli attestati di frequenza ad apposito corso di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno al personale non sanitario (laico), appositamente formate ai sensi di legge da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e mediante corsi di formazione svolti in conformità alle Linee guida nazionali. Eventuali variazioni in corso di Concessione andranno comunicate formalmente alla Concedente;

2 PUNTI

in alternativa al precedente punto b.1

- b.2 il Concessionario si impegna per tutta la durata dell'affidamento alla stipula di un accordo con le società che operano nell'impianto sportivo oggetto della presente procedura di affidamento, da trasmettere in copia alla Fondazione, unitamente al tempestivo rinnovo periodico dello stesso ad ogni nuovo turno stagionale di calendarizzazione, nonché garantendo l'estensione dell'accordo a nuovi fruitori occasionali dell'impianto e assicurando altresì:
- ✓ la presenza all'interno della propria organizzazione di un numero sufficiente di persone addestrate all'utilizzo del Defibrillatore, **fornendo i nominativi e allegando** in copia per ciascun operatore gli attestati di frequenza ad apposito corso di formazione per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno al personale non sanitario (laico), appositamente formate ai sensi di legge da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e mediante corsi di formazione svolti in conformità alle Linee guida nazionali. Eventuali variazioni in corso di Concessione andranno comunicate formalmente alla Concedente;
 - ✓ garanzia della presenza costante nell'impianto durante l'orario di funzionamento dell'impianto di **almeno uno tra gli addetti di cui sopra**, a tutela dell'attività delle società sportive con cui è stipulato l'accordo, in grado di svolgere il compito di "volontario di primo soccorso" (c.d. *first responder*), nel caso da parte delle società sportive che fruiscono dell'impianto

per qualsiasi ragione la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore non sia garantita nel corso delle gare e degli allenamenti;

- ✓ **l'addestramento continuo** con oneri a proprio carico di tale personale, secondo le tempistiche previste dalle norme e linee guida dettate in materia, impegnandosi periodicamente a fornire copia della documentazione alla Concedente;
- ✓ l'impegno formale alla condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale, al fine di poter assimilare l'impianto sportivo "cardioprotetto" ad un punto della rete PAD (Public Access Defibrillation) e pianificare una serie di interventi atti a prevenire che il verificarsi di un eventuale arresto cardiocircolatorio determini la morte di chi ne sia colpito;

6 PUNTI

CON RIGUARDO AI PUNTI b1 E b2 SI SPECIFICA CHE:

- ✓ Non verranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o che in qualche modo possano apparire riduttive rispetto allo specifico contenuto delle prestazioni per le quali i punti sono attribuiti o prive dei nominativi ed attestati delle persone o che si riferiscano ad un numero di persone insufficienti a coprire l'intero arco temporale considerato o che non coincidano con il personale impiegato presso l'impianto per le prestazioni gestionali.
- ✓ L'eventuale successiva mancata realizzazione degli impegni assunti in sede di gara nei modi indicati, determinerà la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione e la nuova assegnazione al secondo classificato in graduatoria, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

Valutazione dell'Offerta Tecnica

Valutazione dell'Offerta tecnica - Modalità di attribuzione dei punteggi

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo all'offerta tecnica i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a)** = Indice di valutazione dell'offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti;
 \sum_n = Sommatoria;
 W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 $V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I coefficienti **V(a) i** sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente - Criterio motivazionale:

0,00	Assente – completamente negativo
0,10	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,20	Negativo
0,30	Gravemente insufficiente
0,40	Insufficiente
0,50	Appena insufficiente
0,60	Sufficiente
0,70	Discreto
0,80	Buono
0,90	Ottimo
1,00	Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascun offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1.

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di un'unica offerta valida, non verrà attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi offerti, in quanto gli stessi verranno valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del "regolamento di gara" comunque denominato.

In ogni caso la Fondazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica verrà attribuito fino ad un massimo di punti 30 su 100 complessivi, articolati come segue: da 0 a 30 punti.

Nell'esecuzione della presente concessione, in ossequio alla delibera di Giunta comunale I.D. n. 81 del 23/05/2017 – “Direttiva ad enti e aziende partecipate in merito all'applicazione nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi”, l'offerta economica verrà valutata mediante la formula sotto riportata di tipo c.d. “bilineare”, attribuendo il punteggio più alto (30 punti) all'offerta economicamente più elevata sulla base del maggior rialzo percentuale offerto **sull'importo annuo** posto a base di gara che ammonta a € 42.500,00 (oltre I.V.A.), al netto degli oneri della sicurezza:

$$C_i \text{ (per } A_i < A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i \geq A_{soglia}) = X + (1-X) * A_i - [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove

- C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;
 A_i = **valore** dell'offerta (rialzo) del concorrente i-esimo;
 A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (rialzo sul prezzo) dei concorrenti;
 X = **0,80**;
 A_{max} = **valore** dell'offerta (rialzo) più conveniente.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnica ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (Iva esclusa).

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.³.

³ 5. La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

A supporto dell'offerta presentata ciascun concorrente **dovrà inserire all'interno della BUSTA n. 3 a pena di esclusione il Piano Economico Finanziario** di gestione per la durata della Concessione (**ALLEGATO 8**), sottoscritto nei modi che sono sotto indicati e redatto tenendo conto delle indicazioni relative a costi e consumi e della capacità attrattiva dell'impianto nei limiti indicati in capitolato.

Il Piano Economico-Finanziario dovrà in particolare contenere i seguenti elementi strutturali necessari:

1. stima dei ricavi di esercizio con specificazione delle tariffe praticate;
2. criteri di valutazione dei ricavi di esercizio inseriti nel Piano Economico Finanziario;
3. stima dei costi di gestione per le varie voci;
4. eventuali investimenti/acquisti con relativo piano di ammortamento;
5. costi di sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 96, co. 10, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
6. costi delle risorse umane, facendo riferimento alle indicazioni di cui all'art. 23, co. 16, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Il Piano Economico Finanziario andrà sottoscritto, pena l'esclusione dell'offerta, nei modi che seguono:

- ✓ in caso di operatore economico singolo, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- ✓ in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari **non ancora costituiti**, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di **ciascuna impresa associata o consorziata**;
- ✓ in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari **già costituiti**, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, della **mandataria/capogruppo** del raggruppamento/consorzio;
- ✓ in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore);
- ✓ se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.

Il Piano Economico Finanziario non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma sarà utilizzato per valutare la coerenza, la congruità e la sostenibilità economica dell'offerta.

È data la **facoltà** agli operatori economici partecipanti di presentare contestualmente all'offerta (quindi di inserire, ma **sempre e solo** a pena di esclusione **all'interno della**

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

BUSTA 3) ed oltre al Piano economico finanziario, **le giustificazioni redatte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.**, che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui al medesimo articolo.

In caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, ove lo ritenga necessario, la Concedente procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all'art. 97, co. 3, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che:

- ✓ la mancata separazione dell'offerta economica (compreso il piano economico-finanziario e le eventuali giustificazioni redatte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il corrispettivo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione;
- ✓ saranno **escluse le offerte** plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in **ribasso** rispetto al canone annuale posto a base di gara;
- ✓ in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere;
- ✓ si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, **con qualsiasi punteggio ottenuto**, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- ✓ è facoltà del Concedente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga ritenuta tale in relazione all'oggetto del contratto;
- ✓ in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà la Concessione al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- ✓ in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica, che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- ✓ la gara prevede il venir meno del vincolo della validità dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.

14. SEDUTA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica in data da comunicarsi, presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi N. 12/D a Reggio Emilia o altra ubicazione indicata.

Nel corso di tale **prima seduta pubblica**, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, si provvederà:

1. a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella **Busta 1 "Documentazione amministrativa"**, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;
2. ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

3. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni (rese su modulistica o con il Documento di gara unico europeo), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data di quella successiva, disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., dalle altre disposizioni di legge vigenti o dal presente Disciplinare. A tale proposito si rammenta che le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Concedente che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione;
4. ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta;
5. a siglare e racchiudere in apposito plico le buste chiuse, contenenti le offerte economiche;

Seguiranno le **sedute riservate della Commissione** per la valutazione delle offerte tecniche.

Conclusi le sedute riservate della Commissione giudicatrice, in apposita seduta aperta al pubblico, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti tramite PEC, si provvederà:

- a. a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara;
- b. a disporre l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura del prezzo offerto ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;
- c. a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- d. ad aggiudicare la Concessione al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinatamente alla verifica:
 - di congruità del piano economico finanziario;
 - dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali). Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, il Concedente procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario.

Si precisa che:

1. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;

2. il Concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

15. ACCERTAMENTI PRELIMINARI – CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

L'affidamento della Concessione sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

Il Concedente si riserva di procedere all'affidamento della Concessione nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concedente, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento dell'impianto, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto. Il Concessionario si impegna a dar corso alla Concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Concedente. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, il Concedente prima dell'attivazione della Concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della Concessione oggetto del presente Disciplinare.

16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Decadenza dall'aggiudicazione:

nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e la Concessione può essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile:

per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di concessioni e appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni:

tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Concedente ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese tramite P.E.C. o fax.

Richiesta informazioni:

la commissione giudicatrice e il RUP si riservano il diritto di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine perentorio entro cui devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Obblighi del Concessionario nei confronti dei lavoratori dipendenti:

in caso di aggiudicazione della Concessione, il Concessionario provvisto di personale dipendente si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto della presente Concessione, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Rettifiche ed integrazioni:

eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet [www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente).

17. RICHIESTA CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Disciplinare ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti esclusivamente tramite:

PEC : fondazionesport@twtcert.it

telefax: 0522-58.53.03

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: **16 agosto 2018** – ore 12:00.

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via fax o PEC.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, il Codice Identificativo di Gara (755809514E).

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- a. inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- b. comunicare tempestivamente al Concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati negli eventuali certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore, dott. Domenico Savino. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/'90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

20. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 ed eventualmente 85, comma 5, del Codice, come prescritti dal presente Disciplinare di gara

Nell'ipotesi che la Concessione non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, la stessa verrà aggiudicata al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, la Concessione sarà aggiudicata al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

Sono a carico dell'aggiudicatario contraente tutte le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali, senza diritto di rivalsa.

La Stazione Appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della Concessione.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'estratto del Bando di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani vanno rimborsate al Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario della presente procedura di gara dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Concedente per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del

Concedente procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice come dettagliato;
- polizza di copertura assicurativa stipulata nelle forme previste;
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b) indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto del Concessionario e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Fondazione per lo Sport. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - c) indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale la Fondazione per lo Sport dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

21. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto verrà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 32, co. 14, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo alla presente Concessione sono a carico del Concessionario.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

23. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui alla presente Concessione può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- b. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo alla presente Concessione non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente è competente il Foro di Reggio Emilia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Contro il presente disciplinare, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, Piazzale Santafiora, n. 7 - 43121 Parma

24. INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE DELLE SCADENZE

1. Canone annuo da pagarsi dal Concessionario e posto a base di gara: € 42,500 (oltre I.V.A)
2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
Ore 12:00 del giorno 24 agosto 2018.
3. Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo:
Ore 12:00 del giorno 10 agosto 2018.
4. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:
Ore 12:00 del giorno 16 agosto 2018.

25. ALLEGATI

Gli Allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:

- 1A) modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per associazioni sportive, Enti e Federazioni;
- 1B) modello istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti generali e speciali per Società sportive professionistiche e Imprese;
- 1C) dichiarazione relativa a cessazione cariche;
- 1D) dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio;
- 1E) dichiarazione sostitutiva Protocolli Intesa e Antimafia;
- 1F) Attestato presa visione documenti di gara;
- DGUEe Documento di gara unico europeo in formato elettronico (file XML "espd-request");
- DGUEe espd-request.pdf
- 2) Fac-simile di "Offerta Tecnica";
- 3A) Modulo di "Offerta Economica";
- 3B) Modulo di "Offerta Economica" per A.T.I.;
- 5) Capitolato speciale d'Appalto / Schema di contratto;
- 6A) Tariffario Palasport Bigi;
- 6B) Calendario Palasport Bigi;
- 7A) Planimetria Piano Interrato;
- 7B) Planimetria Parterre e Piano Terra;
- 7C) Planimetria 1° Livello;
- 7D) Planimetria 2° Livello;
- 8) Fac-simile Piano Economico Finanziario.

per IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
documento firmato digitalmente